N. R.G. 4971/2017

TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO

Nona Sezione Civile

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **4971/2017** promossa da:

C.I con l'Avv. PRATICO' ALESSANDRO

ATTORE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO QUESTURA DI TORINO, C.F.

CONVENUTO

Il Giudice;
visto il ricorso avverso il provvedimento con cui, in data 17 novembre 2016 il Questore della Provincia di Torino ha revocato il permesso di soggiorno a suo tempo concesso al sig. in attesa della definizione della procedura per il riconoscimento della protezione internazionale;
vista l'istanza di sospensione del provvedimento qui impuganto;

OSSERVA

Quanto segue.
Come emerge dal contenuto del provvedimento impugnato e come la stessa parte ricorrente conferma, la domanda di protezione internazionale e umanitaria presentata dal ricorrente è stata rigettata dalla C.T. e tale decisione è stata confermata dal Tribunale;
allega il ricorrente (senza tuttavia documentare la circostanza) di avere presentato appello avverso la decisione negativa del Tribunale e lamenta che il Questore avrebbe erroneamente omesso di valutare, in sede di revoca, la pendenza del giudizio di impugnazione *"nel quale dovrà valutarsi la sussistenza o meno sia dei requisiti per ottenere la protezione internazionale sia degli eventuali motivi di carattere umanitario ex art. 5 c.6 D.lgs. n.286/98"*, così provvedendo illegittimamente alla revoca del permesso.
Sostiene la parte ricorrente che, secondo quanto previsto dall'art. 19 D.lgs. n.150/2011 (che ha modificato l'art. 35 del D.lgs. n.25/2008), l'effetto sospensivo del diniego ad ogni effetto di legge (e quindi anche con riferimento alla perdurante efficacia del permesso di soggiorno per richiesta asilo) sarebbe correlato alla presentazione di ogni impugnazione contro il diniego (e quindi anche alla presentazione dell'appello contro la decisione del Tribunale).
Tale prospettazione è infondata.
L'art. 19 citato, infatti, prevede l'effetto sospensivo automatico degli effetti del diniego solo per l'impugnazione avanti al Tribunale.

Firmato Da: CONTINI MARIA CRISTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13cfec

L'eventuale impugnazione della decisione del Tribunale avanti alla Corte d'Appello non ha effetti sospensivi automatici ed è onere della parte interessata formulare la relativa istanza al giudice del secondo grado giurisdizionale.
La giurisprudenza d'appello sul punto citata dalla parte ricorrente non è affatto consolidata, né condivisibile.
Le pronunce citate si basano su una interpretazione estensiva del citato art. 19 d.lgs. n.150/2011 che non pare avere una effettiva base testuale (l'effetto sospensivo automatico è connesso, ex lege, alla sola presentazione del ricorso avanti al Tribunale) e, alcune di esse, non tengono conto del generale potere attribuito al Giudice di secondo grado di sospendere gli effetti della decisione impugnata, come previsto dall'art. 283 c.p.c., disposizione che non risulta essere stata espressamente derogata nel caso in cui oggetto dell'appello sia un diniego di domanda di protezione internazionale.
La parte ricorrente non risulta avere neppure richiesto la sospensiva alla Corte d'appello sicché la revoca del permesso di soggiorno di cui si controverte costituisce – per quanto emerge dagli atti - atto dovuto da parte della P.A. avendo l'interessato esaurito i primi due gradi di giudizio (primo grado amministrativo e primo grado giurisdizionale) e non avendo provato di avere ottenuto la sospensiva in vista del giudizio di appello.
La richiesta di sospensione del provvedimento impugnato non può pertanto essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI
RIGETTA

L'istanza di sospensione del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Torino n.1556 emessa in data 17 novembre 2016, notificata il 3 marzo 2017.

Si comunichi.

Torino, 4 marzo 2017

Il Giudice
dr. Maria Cristina Contini

Firmato Da: CONTINI MARIA CRISTINA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 13cfec